



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

18/7/CSR01/C2

**POSIZIONE SULL'ACCORDO CONCERENTE LA RIPARTIZIONE DEL
CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO PER L'ANNO 2018 – 2020 E SULL'ATTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
FINANZIARI**

**Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni**

Si propone l'Accordo nei termini di seguito indicati.

MANOVRA FINANZIARIA A LEGISLAZIONE VIGENTE

	2018		2019		2020	
	IND NETTO	SNF	IND NETTO	SNF	IND NETTO	SNF
Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014, 2015 e 2016)	9.694,10	9.694,10	9.696,20	9.696,20	9.696,20	9.696,20
Intese Stato - Regioni anni 2015 e 2016	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
legge 205/2017 c.776	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
tagli da coprire	2.394,10	2.394,10	2.496,20	2.496,20	2.496,20	2.496,20
COPERTURA						
riduzione trasferimento edilizia sanitaria Legge 205/2017, c.776 lett.b)	- 94,10	- 94,10				
Contributo alla riduzione del debito legge 205/2017, c.775		- 2.300,00				
legge 205/2017, c. 776, lett.a) - AVANZO	- 2.300,00					
DA COPRIRE (con Riduzione trasferimenti / riversamento entrate/ avanzo)	0,00	0,00	-2.496,20	-2.496,20	-2.496,20	-2.496,20

ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA	2018	2019	2020
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	660,00	660,00	660,00
legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) - comma 392 rideterminazione del FSN	1.890,46	3.666,04	3.666,04
Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 (da RSS a carico delle RSO)	604,00	604,00	604,00
rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti *	99,44	99,44	99,44
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	12.948,00	14.725,68	14.725,68

La legge 205/2017 ha risolto solo in parte le criticità che i bilanci regionali dovranno affrontare per la copertura del contributo alla finanza pubblica per i prossimi anni. Si ritiene opportuno procedere a

un'intesa con il Governo per avviare una soluzione strutturale che, oltre a salvaguardare l'obiettivo di finanza pubblica richiesto dalla manovra e i trasferimenti sulle politiche sociali e l'istruzione nonché sanità e trasporto pubblico locale, possa indirizzare e programmare la spesa delle Regioni verso investimenti pluriennali così da consolidare la crescita del Paese. Le Intese che si sono susseguite dal 2014 fra Regioni e Governo hanno sempre mirato a questi scopi ma occorre realisticamente prendere atto che il contributo di finanza pubblica richiesto è superiore all'ammontare dei trasferimenti (al netto di sanità e TPL che già registrano un pesante impatto soprattutto se raffrontate al PIL) e si abbatte, nonostante le coperture strutturali già definite per oltre 10 miliardi, su circa il 25% delle spese regionali (quelle extra sanità).

Si ritengono essenziali i seguenti punti:

1. RIPARTO DEL CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO DI CUI AL COMMA 775, ART.1 DELLA LEGGE 205/2017

Le Regioni propongono la seguente ripartizione del contributo per la riduzione del debito di cui al comma 775, dell'articolo 1 della legge 205/2017.

Abruzzo	72.739.000,00
Basilicata	57.467.000,00
Calabria	102.593.000,00
Campania	242.417.000,00
E. Romagna	195.651.000,00
Lazio	269.176.000,00
Liguria	71.318.000,00
Lombardia	402.098.000,00
Marche	80.095.000,00
Molise	22.016.000,00
Piemonte	189.226.000,00
Puglia	187.512.000,00
Toscana	179.798.000,00
Umbria	45.127.000,00
Veneto	182.767.000,00
	2.300.000.000,00

2. RIPARTO DEGLI SPAZI FINANZIARI PER INVESTIMENTI

In attesa dell'attuazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 247/2017 in tema di piena disponibilità per le Regioni dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, e come già evidenziato nel parere al disegno di legge di bilancio 2018 – 2020 in sede di Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017, le Regioni concordano per l'anno 2018 e 2019 una diversa e semplificata procedura rispetto a quella prevista dalla legge 232/2016 (art.1, commi 495 e seguenti) per la distribuzione degli spazi finanziari per investimenti nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 243/2012.

Le Regioni chiedono che per gli anni 2108 e 2019 gli spazi siano ripartiti secondo la tabella di seguito riportata.

Abruzzo	15.959.000,00
Basilicata	8.000.000,00
Calabria	22.509.000,00
Campania	53.185.000,00
E. Romagna	42.925.000,00
Lazio	59.055.000,00
Liguria	15.647.000,00
Lombardia	88.219.000,00
Marche	17.572.000,00
Molise	4.830.000,00
Piemonte	41.515.000,00
Puglia	41.139.000,00
Toscana	39.447.000,00
Umbria	9.900.000,00
Veneto	40.098.000,00
	500.000.000,00

Per non deprimere il potenziale di possibili nuovi investimenti, sarebbe opportuno che gli spazi dedicati nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 243/2012 fossero messi a disposizione anche per l'esercizio 2020 (il comma 495 della legge 232/2016 prevede spazi finanziari a favore delle Regioni solo per il triennio 2017 – 2019).

Al fine di procedere a una ordinata programmazione finanziaria le Regioni chiedono l'armonizzazione dei termini entro cui le stesse devono indicare il riparto fra le stesse del contributo in termini di finanza pubblica di cui al comma 574 ter della legge 232/2016 con il termine per il riparto degli spazi finanziari cui all'articolo 10, comma 4, della legge 243/2012 al 31 gennaio.

3. PIANO INVESTIMENTI 2019 - 2020

La razionalizzazione delle spese già in atto da quasi un decennio ha ormai reso i bilanci regionali estremamente rigidi: è molto difficile reperire ulteriori risorse nella spesa corrente sia per far fronte a nuovi contributi alla finanza pubblica o per accantonare risparmio pubblico per investimenti o per far fronte ai piani di riequilibrio nel settore sanitario (per le poche Regioni che ancora non sono in linea con il pareggio).

Occorre ricordare, infatti, che le nuove norme entrate in vigore con la legge 243/2012 determinano ulteriori restrizioni, oltre a quelle già in vigore per il comparto Regioni previste dalla Costituzione, relative alla possibilità di indebitamento per la sola spesa per investimenti con un effetto di sostanziale cristallizzazione degli investimenti a livello di territori.

Le Regioni propongono per gli esercizi 2019 – 2020 che, con il DPCM di riparto del *Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*, di cui al comma 1072 della legge 205/2017, siano assegnati 500 milioni annui alle stesse per investimenti diretti e indiretti sui territori individuati in collaborazione con i Ministeri nelle medesime finalità determinate dalla legge. Può essere riproposto un percorso analogo a quello per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica all'articolo 25, comma 1 e 2 bis del DL 50/2017 recentemente approvato dalla Conferenza Unificata.

Le Regioni potrebbero, se necessario, individuare e condividere con i Ministeri entro un mese dall'accordo gli investimenti diretti e indiretti e iscrivere i nuovi stanziamenti per i predetti investimenti sul bilancio pluriennale 2019 – 2020 con le leggi di assestamento di bilancio regionali da approvare entro il 2018: l'orizzonte temporale definito e certo alla programmazione degli investimenti rende più efficace l'azione per lo sviluppo del Paese.

4. SOSPENSIONE RIVERSAMENTO MAGGIORI GETTITI TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 235 E 322 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Le Regioni chiedono la sospensione del riversamento allo Stato del maggior gettito di tassa automobilistica derivante dall'aumento della tassa automobilistica per i veicoli più inquinanti in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli per le annualità 2019 – 2020.

La sospensione permette di semplificare l'azione amministrativa in quanto le operazioni di compensazione avvengono a distanza di anni e comportano per gli uffici del MEF l'elaborazione delle tabelle del decreto interdipartimentale e successivamente quelle per la definizione dei decreti di riversamento e per gli uffici regionali un appesantimento delle operazioni contabili per l'accantonamento delle somme e man mano la cancellazione di residui attivi su imposte diverse e per differenti annualità di competenza in base ai tempi in cui si procede alla compensazione.

Le maggiori risorse possono essere messe a disposizione delle Regioni dei bilanci 2019 – 2020 per investimenti in ambito ambientale o prevenzione rischi idrogeologici.

Si sottolinea, inoltre, che il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica e non è più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa (*tributo proprio*) operata dal D.Lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale. Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

5. APPLICAZIONE NORMA SU CONTABILITÀ SPECIALI PROTEZIONE CIVILE AI FINI DEL PAREGGIO

La norma originaria regolatrice della materia (art. 7 del D.Lgs. 12-5-2016 n. 90, di modifica dell'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225) escludeva senza alcuna condizione, dal computo dei vincoli di finanza pubblica le entrate delle Regioni derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e le correlate spese. Inoltre la relazione tecnica del Governo alla norma prevedeva l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. La norma della legge di bilancio 2018 (l. 205/2017 art.1 commi 787-791) prevede invece due condizioni: un periodo massimo di realizzazione degli impegni (5 anni) e un piano, declinato annualmente dalla Regione, di utilizzo degli spazi finanziari nei 5 anni.

Le Regioni chiedono che, fermo restando il limite quinquennale di utilizzo dall'anno successivo a quello del riversamento delle somme delle contabilità speciali, sia possibile l'interpretazione, fedele allo spirito della norma originaria, secondo cui, una volta presentato da parte della Regione il piano di utilizzo degli spazi con articolazione annua, la stessa Regione possa rimodulare gli importi annuali del piano, entro il termine del 20 gennaio di ogni anno.

6. INTERPRETAZIONE SU ART. 1 COMMA 468 BIS SECONDO PERIODO DELLA L. 232/2016

Con l'articolo 1 comma 785, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, è stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 1 comma 468 della L. 232/2016 che prevedeva di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo anche alle variazioni di bilancio. La norma ha carattere generale e quindi deve interpretarsi come applicabile anche alle delibere di variazione che utilizzano gli accantonamenti finanziati dall'avanzo di cui all' art. 1 comma 468 bis secondo periodo della medesima legge.

Roma, 24 gennaio 2018